

COMUNE DI PAU

PROVINCIA DI ORISTANO

AVVISO PUBBLICO

per l'erogazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, di cui al DPCM del 30 settembre 2021, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Annualità 2022

.....

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

Visto l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;

Visto l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;

Visto l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;

Visto l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti alloro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali

appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 30.09.2021 *“Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023”*, il quale stabilisce che:

“I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:

- a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;*
- b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;*
- c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.*

VISTO in particolare l'Allegato B del citato DPCM del 30 settembre 2021, il quale assegna al Comune di Pau, per il periodo 2021-2022-2023, risorse complessive pari a € 94.673,43, individuando per ciascuna annualità un importo pari a € 31.557,81, a valere sul Fondo citato.

VISTE le F.A.Q. del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul DPCM 30 settembre 2021 - Comuni marginali;

Visto il vigente regolamento *de minimis* (Reg. UE n. 2023/2831) del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 54 del 31.05.2025 avente ad oggetto *“Erogazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 di cui al DPCM 30 settembre 2021 - annualità 2022. Indirizzi al Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria*, con la quale si stabiliva:

- di avviare con sollecitudine un procedimento tramite Avviso Pubblico, volto alla concessione di contributo destinato al finanziamento delle spese di cui all'articolo 2 punto 2 lettera b) del DPCM 30/09/2021, ed in particolare:
 - o a favore delle nuove attività commerciali, artigianali e agricole con sede operativa nel territorio comunale di Pau;
- di destinare al finanziamento del presente bando risorse per un ammontare pari a € 31.557,81 a valere sulla quota della seconda annualità 2022 messa a disposizione dal Fondo di cui al DPCM sopra citato;
- di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP nella persona della dott.ssa Jessica Manias e dare mandato al medesimo per i conseguenti atti di gestione (ivi compreso l'atto di pubblicazione di idoneo avviso pubblico, il relativo modulo di domanda e gli eventuali ulteriori allegati), potendosi avvalere di un supporto specialistico esterno all'Ente tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 24.03.2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027.

VISTA la determinazione del Responsabile Servizio amministrativo e Finanziario n. 140 del 14.10.2025 che approva il presente Avviso.

Con il presente Avviso Pubblico, il Comune di Pau intende sostenere la popolazione stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto, di cui alla delibera citata al punto precedente e come di seguito stabilito.

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria destinata al presente Bando e stanziata dall'Amministrazione Comunale di Pau ammonta complessivamente ad euro **31.557,81** (euro trentunomilacinquecentocinquantesette/81).

Il contributo è fissato nella misura massima di € **10.000,00** per attività.

ARTICOLO 3 - AMBITI DI INTERVENTO

Le azioni di sostegno economico finanziabili ai sensi del presente Avviso possono ricomprendere le seguenti iniziative:

- 1) **Concessione contributi per l'avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole (ex art. 2, comma 2, lettera b, del DPCM 30/09/2021):** erogazione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Pau, ovvero l'avvio di attività economiche, identificabili con l'apertura di un nuovo codice Ateco avente sede operativa nel suddetto territorio comunale, da parte di imprese esistenti, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese.

Sono finanziabili le voci di spesa sostenute a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, ed in particolare:

- a) spese di acquisto bene immobile, con contratto regolarmente registrato
- b) spese di locazione bene immobile, con contratto regolarmente registrato
- c) spese per restauro e ristrutturazione della sede operativa della nuova attività
- d) spese per l'acquisto di beni, apparecchiature e strumenti funzionali all'apertura e allo svolgimento della nuova attività
- e) spese per consulenze tecniche, commerciali, legali connesse all'apertura e allo svolgimento della nuova attività

Il Comune si avvale della facoltà di ammettere o escludere dal finanziamento ulteriori voci di spesa, eventualmente presentate, non rientranti nell'elenco di cui al precedente punto. Saranno considerate ammissibili le sole voci di spesa, sostenute ed opportunamente documentate, purché coerenti e pertinenti agli ambiti di intervento oggetto del sostegno economico in parola.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse a fruire del contributo, ai sensi del presente Avviso:

- le imprese di nuova costituzione¹ che, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, costituiscano una nuova impresa (in forma individuale o societaria) ed avviino la propria attività economica in ambito commerciale, artigianale o agricolo attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio comunale di Pau;

¹ Per nuova impresa, in coerenza con gli orientamenti comunitari, si intende un soggetto giuridico di nuova costituzione che esercita in via stabile e principale attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi e che, come tale, è soggetta agli obblighi di registrazione alla Camera di Commercio. Ai fini del presente avviso si intendono equiparati alle PMI anche i lavoratori autonomi, come previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della L. 81/2017.

- le imprese esistenti, regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane, e attive al momento della presentazione della domanda, che a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, avviino una nuova attività economica in ambito commerciale, artigianale o agricolo, identificabile con un nuovo ed ulteriore codice Ateco, attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio comunale di Pau;

I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio di cui all'Allegato B del DPCM 30/09/2021 che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

ARTICOLO 5 - REQUISITI

I beneficiari devono essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e possedere obbligatoriamente i seguenti requisiti a pena di esclusione:

Per essere ammesse le imprese istanti devono:

- essere in regola con la normativa antimafia, ed in particolare l'insussistenza nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice Antimafia) di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84 comma 4 del medesimo decreto legislativo;
- non essere destinatarie delle sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008;
- non essere in stato di scioglimento, liquidazione e non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni nei propri confronti;
- essere in regola in relazione all'insussistenza nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 39 di condanne con sentenza passata in giudicato, e/o non essere destinatarie del decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;
- non avere amministratori e/o legali rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- non avere contenziosi in corso con il Comune di Pau;
- essere in regola con i versamenti dei tributi comunali già dovuti e scaduti, ovvero avere in corso la rateazione di un debito con il Comune di Pau, concessa anteriormente alla data di presentazione della domanda ed esser in regola con i versamenti previsti dalla rateazione;
- non aver fruito di altre agevolazioni per le stesse voci di spesa presentate a valere sul presente Avviso.

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza, deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Pau per le eventuali verifiche e valutazioni.

ARTICOLO 6 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la concessione del contributo di cui al presente Avviso i soggetti interessati presentano una istanza al Comune di Pau, con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dai precedenti articoli, secondo il modello reso disponibile dall'Ente, parte integrante del presente avviso, *“Allegato A – Domanda di ammissione al contributo di cui al DPCM 30/09/2021- annualità 2022”*

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale e di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, in caso di dichiarazioni mendaci.

L'istanza deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo del Comune Pau e dovrà pervenire **entro le ore 23:59 del 31.10.2025**. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante in caso di società, anche digitalmente ai sensi del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

La domanda, redatta in conformità all'Allegato A di cui sopra, dovrà essere corredata da:

- a) **imposta di bollo**, assolta ai sensi delle disposizioni normative previste del D.P.R. n. 642 del 1972 (qualora l'imposta di bollo non sia dovuta ai sensi di legge, occorre riportare, in luogo dell'apposizione della relativa marca, l'indicazione del caso specifico di esenzione);
- b) **documento di riconoscimento in corso di validità** del titolare dell'impresa individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- c) **Progetto di Business Plan Allegato B)**;
- d) **Preventivi di spesa timbrati e firmati dai fornitori**;
- e) **Titolo di disponibilità dell'immobile o dichiarazione di impegno del proprietario dell'immobile**, rilasciata sottoforma di Dichiarazione di Atto di Notorietà (DPR 445/00), a concederlo in uso al proponente per lo svolgimento dell'attività per la quale si richiede il finanziamento;
- f) (per le imprese già costituite) **Documentazione attestante l'iscrizione al Registro delle imprese /Albo artigiani**
- g) (per le imprese costituenti) **Documentazione attestante l'attribuzione della partita Iva e/o la richiesta di iscrizione al Registro Imprese/Albo artigiani** (identificata da apposito n. protocollo)

Ciascuna impresa o ciascun beneficiario, avendone titolo, può presentare una sola domanda di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza regolarmente pervenuta al protocollo dell'Ente che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

Il Comune di Pau non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 7 – NON AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

Non potranno essere accolte le domande:

- a) presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente articolo 5;
- b) non sottoscritte dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- c) predisposte su modello difforme dall'allegato A di cui al precedente art. 5 o in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio).

ARTICOLO 8 – CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA' ALLA GRADUATORIA

Il contributo verrà riconosciuto subordinatamente al comprovato avvio di una nuova attività economica (commerciale, artigianale o agricola) nella forma di nuova costituzione di impresa o apertura di nuovo ed ulteriore codice Ateco.

A tal fine, gli istanti partecipanti dovranno far pervenire via PEC all'Ente **entro la data di scadenza di presentazione della domanda ovvero entro le ore 23:59 del 31.10.2025**, la documentazione probante

l'avvenuto avvio delle pratiche di costituzione dell'impresa ovvero di apertura del nuovo codice Ateco finanziabile ai sensi del presente Avviso:

- **per le costituenti:**
 - ❖ certificato di attribuzione della partita IVA;
 - ❖ visura camerale o in alternativa domanda di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato (corredata di ricevuta avente numero di protocollo);
 - ❖ richiesta apertura posizioni Inps e Inail dell'impresa.
- **per le imprese esistenti:**
 - ❖ la Visura camerale dell'impresa esistente eventualmente aggiornata con l'apertura della seconda attività (codice ateco) o in alternativa la documentazione utile a comprovare (es. la comunicazione avvio attività al SUAPE del Comune (ricevuta protocollo e allegati) l'avvenuta richiesta di apertura della stessa;
 - ❖ l'atto costitutivo per le imprese in forma societaria, ecc.

In caso di mancato adempimento di cui al punto precedente, la domanda di partecipazione si riterrà decaduta.

In sede di rendicontazione finale delle spese, dovrà pervenire all'Ente la documentazione completa a comprova del possesso del requisito richiesto ai sensi dal presente Avviso.

ARTICOLO 9 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

La misura economica del presente Avviso è da intendersi quale contributo a fondo perduto, il quale verrà ripartito tra i richiedenti beneficiari secondo quanto segue:

- il contributo verrà riconosciuto in relazione all'importo delle spese sostenute a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, purché opportunamente documentate e quietanzate ed aventi ad oggetto le seguenti voci di spesa da quantificarsi al netto di IVA ai sensi di legge²:
 - a) spese di acquisto bene immobile, riferibili a contratto regolarmente registrato
 - b) spese di locazione bene immobile, riferibili a contratto regolarmente registrato
 - c) spese per restauro e ristrutturazione della sede operativa della nuova attività
 - d) spese per l'acquisto di beni, apparecchiature e strumenti funzionali all'apertura e allo svolgimento della nuova attività
 - e) spese per consulenze tecniche, commerciali, legali connesse all'apertura e allo svolgimento della nuova attività

Il contributo concedibile è fissato nella misura massima di € 10.000,00 per singola attività economica beneficiaria, calcolato in proporzione all'ammontare delle spese ammissibili (al netto dell'Iva) dichiarate ed effettivamente sostenute e quietanzate.

Qualora i fondi disponibili risultassero insufficienti a soddisfare tutte le richieste nella misura come sopra determinata, si opererà ripartendo il contributo in parti uguali tra i beneficiari ammessi, fermo restando che il contributo verrà erogato in relazione alle spese effettuate e documentate.

Qualora un beneficiario dimostrasse di aver sostenuto spese inferiori all'importo del contributo determinato secondo il riparto anzidetto, gli sarà riconosciuto un contributo di importo pari al valore delle spese

² Il Comune si avvale della facoltà di ammettere o escludere dal finanziamento ulteriori voci di spesa, eventualmente presentate, non rientranti nell'elenco riportato. Saranno considerate ammissibili le sole voci di spesa, sostenute ed opportunamente documentate e quietanzate, purché coerenti e pertinenti agli ambiti di intervento oggetto del sostegno economico.

effettivamente sostenute, dichiarate e documentate; l'eccedente somma sarà redistribuita in parti uguali fra i restanti beneficiari ammissibili.

Al fine di evitare economie, l'Amministrazione si riserva pertanto la possibilità di redistribuire gli eventuali risparmi emersi in sede di istruttoria fra i restanti beneficiari, con l'obiettivo di utilizzare tutto l'importo stanziato, a beneficio di tutti gli aventi diritto, nel rispetto del tetto massimo di spesa stanziato a Bando e dei criteri ivi previsti e, in ogni caso, sino a concorrenza del 100% delle spese dichiarate, e ritenute ammissibili ai sensi del presente avviso, purché adeguatamente rendicontate.

In nessun caso potrà essere liquidato un contributo superiore alle spese ammissibili sostenute e regolarmente documentate.

Ai fini del calcolo dell'importo del contributo concedibile ai singoli beneficiari, gli importi riconosciuti nella determinazione di concessione e liquidazione devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere dovuti ai sensi di legge.

ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo saranno curati direttamente dall'Amministrazione Comunale di Pau, potendosi avvalere di un supporto specialistico esterno all'Ente affidato con determina del Servizio Finanziario-Amministrativo n. 39 del 12.04.2023 tale da consentire allo stesso Ente di gestire il Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste.

Nel corso della fase istruttoria, l'ufficio competente procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissione di cui ai precedenti articoli e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti competenti.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta degli Uffici incaricati, in forma scritta o elettronica ovvero tramite PEC. Qualora, uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, l'Ufficio competente richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive, assegnando un termine per la presentazione degli stessi.

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 7 giorni dal termine di presentazione delle domande, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

La graduatoria provvisoria degli ammessi al finanziamento sarà approvata con apposita determina del Responsabile del Servizio e pubblicata nelle apposite sezioni del sito istituzionale, secondo le norme vigenti. Decorso 7 giorni dalla loro pubblicazione, in assenza di richiesta di riesame, la stessa graduatoria diverrà automaticamente definitiva.

Gli importi indicati nelle graduatorie predette devono intendersi quale "ammontare massimo concedibile". Gli stessi, infatti, saranno ricalcolati in funzione degli esiti delle attività di verifica relativamente agli atti di rendicontazione presentati, agli eventuali oneri fiscali dovuti per legge e, con particolare riferimento ai contributi alle imprese, alle verifiche dei massimali «*de minimis*» in quanto propedeutiche alla formale concessione degli aiuti stessi.

ARTICOLO 11 – SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute direttamente dalle imprese beneficiarie realizzatrici, concernenti le voci di investimento di cui al precedente articolo 8, quali a titolo di mero esempio:

- a) spese di acquisto bene immobile, riferibili a contratto regolarmente registrato
- b) costi edili, di costruzione o ristrutturazione della sede operativa della nuova attività

- c) impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi;
- d) beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, correlate all'iniziativa da realizzare;
- e) prestazioni di servizi connessi all'avvio dell'attività agevolata.

Le spese devono:

- a) essere sostenute a far data della pubblicazione del presente Avviso;
- b) essere relative a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto di investimento;
- c) essere pagate esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario (impresa) e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa;
- d) riportare nei titoli di giustificativi di spesa (fatture, ecc.) e nella causale dei pagamenti elettronici dei prodotti/servizi acquistati il riferimento al contributo *Fondo comuni marginali - DPCM del 30/09/2021* ovvero al CUP assegnato.

Non sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute con modalità di pagamento in contanti, tramite compensazione tra cliente e fornitore, o già coperte da altre fonti di finanziamento pubblico.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa farà fede la data dei documenti fiscalmente validi.

ARTICOLO 12 – CUMULO

Il sostegno economico riconosciuto con la presente procedura è cumulabile con altre misure di aiuto riconosciute dal Governo e da altri enti pubblici **purché non riguardanti le medesime voci di spesa presentate a valere sul presente Avviso**, nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento, ivi compresa quella in materia di "assenza del doppio finanziamento".

ARTICOLO 13 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

I contributi concessi alle singole imprese, ai sensi del presente Avviso, non potranno comunque superare il limite³ degli aiuti *De minimis* stabilito dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 - come modificato dal regolamento (UE) 2024/3118 - relativo agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

A tal fine, è richiesta in sede di presentazione della domanda (Allegato A) una dichiarazione all'impresa interessata, relativa a qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto a norma dei citati regolamenti (UE) afferenti al regime «*de minimis*», durante l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

In coerenza con le previsioni comunitarie e nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo

³ Nel rispetto della normativa inerente gli "Aiuti alle imprese in regime *De minimis*" si ricorda che i criteri di elargizione della sovvenzione diretta in denaro prevedono un limite di erogazione al lordo delle imposte pari a massimo 300 mila euro, indipendentemente dalla forma dell'aiuto o dell'obiettivo, nell'arco di tre esercizi finanziari, pertanto le imprese dovranno autocertificare il rispetto della suddetta normativa. Qualsiasi liquidazione eccedente il massimale di 300 mila euro non potrà considerarsi erogata in regime "*De minimis*" e dovrà soggiacere all'obbligo della preventiva notifica, anche nel caso in cui detta soglia sia stata superata attraverso il cumulo con gli aiuti statali.

52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA relativi a ogni singolo contributo concesso.

ARTICOLO 14 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria degli ammessi, l'Amministrazione Comunale disporrà per la concessione e la successiva erogazione del contributo nei tempi tecnici strettamente necessari.

Con riferimento ai soggetti beneficiari ammessi al finanziamento, per ciascun contributo riconosciuto sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

Ogni eventuale volontà alla rinuncia al contributo riconosciuto dovrà pervenire via PEC ai recapiti indicati nel presente Avviso entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il provvedimento di concessione indicante l'importo definitivo accordato alle imprese beneficiarie, verrà emesso previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), al fine di assicurare il rispetto del massimale previsto dal regime *de minimis* e le verifiche di cui alla Lista Deggendorf.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <https://www.comune.pau.or.it/it/>.

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 15 – RENDICONTAZIONE

Il contributo in parola verrà erogato esclusivamente previa presentazione della documentazione richiesta dal presente Avviso, con particolare riferimento alle spese dichiarate nella domanda di partecipazione le quali dovranno essere opportunamente corredate da idonea pezza giustificativa e quietanza⁴ di pagamento (es. preventivi, copia fatture elettroniche, contratti, estratto conto bancario o altra idonea documentazione ammissibile ai sensi di legge ecc.), come meglio specificato anche nel Modulo di domanda (allegato A) ed in particolare:

- le **imprese di nuova costituzione** che, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, avviino la propria impresa ed attività economica sono tenute entro la data del 30.11.2025, avvalendosi del modello "*Allegato C_ Modulo di rendicontazione delle spese e di richiesta di erogazione del contributo*", parte integrante del presente Avviso:

- 1) a presentare via PEC la seguente documentazione attestante l'avvio dell'attività:
 - certificato attribuzione Partita Iva
 - Visura CC.I.AA. di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato (ricevuta protocollo)
 - invio comunicazione avvio attività al SUAPE del Comune (ricevuta protocollo e allegati)
 - richiesta apertura posizioni Inps e Inail dell'impresa
- 2) a rendicontare tramite invio PEC, le spese di cui all'articolo 11 del presente Avviso dichiarate ed ammesse in sede di presentazione della domanda, attraverso l'invio di idonee pezze giustificative quietanzate delle spese sostenute esclusivamente per l'avvio della nuova attività economica d'impresa dalla data pubblicazione dell'Avviso, come da Progetto di Business Plan (allegato B) presentato a finanziamento.

⁴ Per quietanza deve intendersi l'indicazione e/o il documento rilasciati dal creditore che attestino l'avvenuto pagamento del servizio/bene oggetto della pezza giustificativa riferita alla spesa dichiarata in sede di richiesta del contributo.

- le **imprese regolarmente costituite** che, a far data dalla pubblicazione del presente avviso, avviino una nuova attività economica in ambito commerciale, artigianale o agricolo, identificabile con un nuovo codice Ateco, sono tenute entro la data del 30.11.2025, avvalendosi del modello “*Allegato C_ Modulo di rendicontazione delle spese e di richiesta di erogazione del contributo*”:

1) a presentare, la seguente documentazione attestante l’avvio dell’attività:

- Visura CC.I.AA. aggiornata con l’apertura del secondo e nuovo codice Ateco associato alla Partita Iva esistente
- invio comunicazione avvio attività al SUAPE del Comune (ricevuta protocollo e allegati)
- richiesta apertura posizioni Inps e Inail, in caso di nuova assunzione di personale

2) a rendicontare, le spese di cui all’articolo 11

3) del presente Avviso sostenute, dalla data pubblicazione dello stesso, esclusivamente per l’avvio dell’attività identificabile con il nuovo codice Ateco, come da Progetto di Business Plan (allegato B) presentato a finanziamento.

Non sarà ammessa a finanziamento la documentazione di spese non espressamente dichiarate in sede di presentazione della domanda.

NB: Nelle ipotesi di dichiarazione di spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile, è obbligatorio allegare a corredo della domanda anche la relazione di un tecnico addetto e fornire rilievi fotografici (ante e post lavori) a dimostrazione degli avvenuti interventi.

ARTICOLO 16 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito dell’espletamento degli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'importo concesso sarà liquidato in un'unica soluzione a mezzo bonifico, disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali, accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, intestati in via esclusiva all’impresa beneficiaria ed indicati nell’apposita sezione del Modello Allegato A al momento della presentazione della domanda, e comunque nel rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. carte di credito, carte prepagate).

L’erogazione del contributo alle imprese è in ogni caso subordinata alla regolarità contributiva attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del beneficiario.

Nelle ipotesi in cui dovuta, l’erogazione del contributo in oggetto sarà assoggettata alle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente e, a tal fine, il beneficiario dovrà rilasciare preliminarmente opportuna dichiarazione di assoggettabilità/non assoggettabilità secondo il modello che verrà reso disponibile dall’Ente.

ARTICOLO 17 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

1. **mantenere la sede operativa dell’attività economica avviata nel comune di Pau per almeno 5 anni** dalla data di erogazione del contributo;
2. dare piena attuazione all’iniziativa imprenditoriale così come illustrato nel Progetto di Business Plan Allegato B) presentato in sede di partecipazione;
3. garantire la copertura finanziaria residua dell’iniziativa imprenditoriale di spesa apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie o terze, per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile

non coperta dal contributo (ivi inclusa l'imposta IVA);

4. garantire il rispetto dell'obbligo di tracciabilità dell'operazione mediante l'apposizione del CUP sugli atti amministrativo/contabili prodotti e/o l'indicazione del fondo finanziatore *Fondo Comuni Marginali - DPCM 30/09/2021*;
5. archiviare e conservare, per almeno 5 anni dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione relativa al procedimento in essere, presso la propria sede, in originale e/o in copie autentiche e/o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
6. fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento agevolativo di cui al presente avviso;
7. presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
8. rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo articolo 17;
9. comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
10. rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
11. conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento".
12. a consentire per tutti gli anni previsti l'effettuazione di verifiche da parte degli organi di controllo competenti.

ARTICOLO 18 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Come previsto dallo stesso D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare, anche a campione, controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della domanda, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti.

In caso di falsa dichiarazione, gli uffici comunali procederanno alla revoca del contributo e al contestuale recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

Come disposto dall'art. 6 del DPCM del 30 settembre 2021, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi. Il monitoraggio dei contributi è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al fine di consentire l'adempimento di quanto riportato nel punto precedente, il Comune assicura, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto finanziato, avvalendosi del sistema della Banca dati unitaria presso il MEF (portale SiMonWEB).

ARTICOLO 19 – REVOCHE

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ad eventuali controlli, anche in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di controllo e/o del sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Nelle ipotesi in cui, a seguito dei controlli e dei monitoraggi previsti dalla normativa vigente, e di cui al presente Avviso, si riscontri la totale o parziale illegittimità degli aiuti riconosciuti, il contributo assegnato è revocato, integralmente o parzialmente.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 20 -TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei partecipanti al presente Avviso, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR), per finalità unicamente connesse alla procedura in essere.

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Gli stessi dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici, e/o diffusi, qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Pau nella persona del suo Sindaco pro-tempore;

Il responsabile del trattamento dei dati è
SARDAT di Baroli Mario
telefono: +39 3485972663;
PEC: sardat@pec.it.

ARTICOLO 21– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il titolare del procedimento è il Comune di Pau.

Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Jessica Manias.

Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A, Allegato B, Allegato C,) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune. Ulteriori informazioni sul procedimento potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: protocollo@comune.pau.or.it, oppure telefonando al numero 0783 939282.

Art. 22 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Pau che si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti, i quali pertanto non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Luogo e data

Pau, 14.10.2025

Documento firmato digitalmente

dal Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria
Dott.ssa Jessica Manias